

Roma, 27 luglio 2016

**Modifiche alla Legge n. 243 del 2012  
in materia di equilibrio dei bilanci di Regioni ed Enti locali**

*Disegno di legge S2344 approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica*

*Nota di lettura*

**SOMMARIO**

<i>Premessa</i> .....	2
<i>Le principali modifiche introdotte</i> .....	2
<i>Nuove regole di finanza pubblica e armonizzazione contabile</i> .....	4
<i>Considerazioni conclusive</i> .....	5
<i>APPENDICE NORMATIVA</i> .....	7

## Premessa

Il 13 luglio scorso il Senato ha approvato in prima lettura l'atteso disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (AS 2344), apportando correttivi e integrazioni di un certo spessore al testo originariamente presentato dal Governo. Le modifiche approvate saranno con ogni probabilità confermate dalla Camera dei Deputati. Nel complesso, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, il testo recepisce diversi cambiamenti particolarmente attesi dal sistema delle autonomie locali, superando molte rigidità e difficoltà applicative, tra le quali vanno certamente ricordate:

- l'obbligo di conseguire un bilancio in equilibrio, in previsione e a consuntivo, sia in termini di competenza che sul versante della cassa (articolo 9);
- un dispositivo di gestione del debito e di utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento molto rigido e regolato esclusivamente in ambito regionale, sulla base del quale l'insieme degli enti territoriali, compresa la medesima Regione, avrebbe dovuto assicurare l'invarianza del debito complessivo (articolo 10);
- l'assenza di uno strumento di regolazione appositamente finalizzato alla redistribuzione, su scala nazionale, degli oneri di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali;
- un meccanismo di valutazione e quantificazione degli effetti del ciclo economico a fini di regolazione della finanza territoriale di improbabile ed incerta attuazione (articoli 11 e 12).

La revisione della legge 243 costituisce un passaggio fondamentale per stabilizzare la finanza territoriale e consolidare la ripresa degli investimenti locali, avendo quindi significative ripercussioni sull'azione politica e amministrativa degli enti territoriali. Nella consapevolezza di ciò, si propone di seguito un commento ragionato delle principali modifiche introdotte, affiancato da un'appendice normativa con testo a fronte che potrà certamente agevolare il lettore nella focalizzazione delle variazioni intervenute.

## Le principali modifiche introdotte

L'**articolo 9** riporta la modifica di più consistente interesse per gli enti territoriali. In linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge di stabilità, il comma 1 sostituisce i vincoli di competenza e cassa originariamente previsti con **un unico saldo di competenza non negativo** tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema).

**A partire dal 2020** viene inoltre strutturalmente prevista l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) tra le entrate e le spese finali che compongono il saldo di finanza pubblica (comma 1-bis), escluse le quote finanziate con debito, dando una soluzione positiva – almeno in prospettiva – alla coerenza tra il nuovo vincolo di finanza pubblica (il saldo di competenza) e le regole contabili riformate con l'armonizzazione dei bilanci. Va sottolineato che questa declinazione del saldo è stata adottata per il 2016 e costituisce un'ineliminabile condizione per assicurare capacità di programmazione e dinamismo sul fronte degli investimenti locali.

**Per gli anni 2017-2019**, invece, lo stesso comma 1-bis demanda la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di bilancio, *“compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica”*, ma in ogni caso

“*su base triennale*”. Si tratta di una soluzione insoddisfacente, sebbene migliorativa rispetto all’iniziale proposta del Governo, che non indicava uno stabile assetto a regime e configurava un sistema di determinazione anno per anno di questo importante elemento. Di fatto, la regola finanziaria avrebbe conosciuto una sua effettiva definizione soltanto a fine dicembre di ciascun anno, dando ragione ai detrattori della manovra 2016, che interpretavano la temporaneità del FPV nei saldi di finanza pubblica come un segnale di diffidenza, se non di chiusura, verso un duraturo rilancio degli investimenti pubblici locali.

Nella sua nuova formulazione, i commi 2 e 4 dell’articolo 9 confermano la previsione di **un meccanismo sanzionatorio rinnovato**, basato sul recupero triennale a quote costanti dell’eventuale sfioramento. Viene altresì introdotto per la prima volta un **incentivo premiale** tra gli enti rispettosi del vincolo di finanza pubblica (comma 4). Sia le sanzioni che i premi dovranno trovare una specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale. È certamente da apprezzare, a tal riguardo, il fatto che la modifica approvata dal Senato impone, per la fase di implementazione del meccanismo premiale/sanzionatorio, l’aderenza a criteri direttivi di proporzionalità (tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni), nonché la corrispondenza di comparto per quanto attiene alla distribuzione degli effetti finanziari che ne derivano (lettera a), b) e c) del co. 4).

Con l’abrogazione del comma 3, viene **opportunamente eliminato qualsiasi vincolo di destinazione nell’utilizzo dei saldi positivi** eventualmente conseguiti dagli enti territoriali. Tale modifica favorisce il ruolo degli strumenti preposti alla flessibilizzazione del saldo (intese regionali e redistribuzione nazionale). D’altra parte, la valutazione del margine finanziario inutilizzato – meglio noto come *overshooting* – potrebbe rientrare tra i criteri sulla base dei quali alimentare l’implementazione di un rinnovato meccanismo premiale/sanzionatorio.

**Le modifiche dell’articolo 10** riguardano l’indebitamento e gli strumenti di redistribuzione di spazi finanziari, che hanno avuto negli ultimi anni un ruolo di grande rilievo, quando attivamente gestiti a livello regionale.

Per quanto riguarda **l’indebitamento**, si confermano i primi due commi, che finalizzano il debito all’effettuazione di investimenti e impongono piani di ammortamento coerenti con la “*vita utile*” dell’opera realizzata. Molto rilevante per la gestione del debito locale è la revisione apportata al comma 3 dell’articolo 10. **Le operazioni di indebitamento** non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione interessata, bensì **dovranno garantire il rispetto del saldo finale di competenza a livello aggregato, compresa la medesima Regione**. Ne deriva che viene scongiurato il blocco degli investimenti da quadro regionale negativo sotto il profilo della cassa, mentre risulteranno comunque cruciali le intese da concludere in ambito regionale, la cui valenza dovrà auspicabilmente assumere respiro pluriennale.

Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, rimane da precisare che **non necessiteranno di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di “intesa” regionale le operazioni autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del proprio saldo finale di competenza**, come declinato ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 9 della revisionata legge 243. Ne consegue che le intese in ambito regionale

avranno la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

Pur operando una positiva sistemazione dei Patti regionalizzati, ancorandoli funzionalmente al nuovo saldo finale di competenza, il testo presentato dal Governo non prevedeva uno strumento appositamente finalizzato alla redistribuzione dei vincoli di finanza pubblica su scala nazionale. Attraverso una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 10, il Senato colma questa lacuna, in recepimento di una proposta dell'ANCI, **assegnando opportunamente ai "patti di solidarietà nazionali" una funzione complementare rispetto alle intese concluse in ambito regionale**, facendone ovviamente salvi gli effetti rispetto all'invarianza del saldo finale di competenza a livello regionale. La modifica prende atto della difficoltà di ipotizzare che il pieno utilizzo della capacità di spesa autorizzata dalla manovra finanziaria possa essere perseguito esclusivamente tramite intese di carattere regionale. Lungo il territorio nazionale, infatti, risultano molto differenziate le condizioni operative di partenza dei diversi enti, sia sul piano economico-finanziario sia quanto a dotazioni infrastrutturali, nonché per le capacità di coordinamento interistituzionale fin qui messe in luce.

**Le ulteriori modifiche apportate investono gli articoli 11 e 12**, con riferimento alle azioni che lo Stato potrà attuare nei confronti delle autonomie territoriali in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Rispetto alla originaria formulazione della legge, tale **previsione risulta fortemente semplificata**, dal momento che la concorrenza dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali è demandata alla legge ordinaria. Parimenti, sempre con legge ordinaria è previsto che gli stessi enti, in caso di ciclo economico favorevole, possano concorrere alla riduzione del debito complessivo della Pubblica Amministrazione, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

### ***Nuove regole di finanza pubblica e armonizzazione contabile***

La modifica della legge 243 risultava senza dubbio necessaria e improrogabile, posto che nella sua originaria formulazione l'applicazione integrale della norma, prevista a decorrere dal 2017, non sarebbe stata compatibile con le modifiche normative recentemente intervenute, in particolare l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile e il superamento del Patto di stabilità interno in favore di un nuovo vincolo di finanza pubblica basato sul principio della competenza finanziaria potenziata.

Le modifiche messe a punto mirano, infatti, ad una profonda revisione degli obblighi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, con l'esplicito obiettivo di pervenire ad un quadro di vincoli coerenti rispetto alle regole della nuova contabilità pubblica. In particolare, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge,

*"La necessità di garantire tale coerenza con il nuovo sistema contabile degli enti territoriali è stata conseguita senza precludere il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica in generale, individuando quale obiettivo fondamentale da perseguire, il saldo tra entrate finali e spese finali, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotto dalla riforma della contabilità. Tale obiettivo è il più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica stabiliti a livello comunitario."*

L'avvio a regime del nuovo sistema contabile viene quindi considerato – correttamente – una condizione sufficiente per superare il meccanismo della competenza mista vigente in regime di Patto di stabilità interno, che sul fronte delle spese in conto capitale prendeva a riferimento il dato di cassa, essendo quello di competenza ritenuto inidoneo per il calcolo dell'indebitamento netto.

Anche il venir meno di qualsiasi vincolo riferito alla cassa, già adottato nel 2016, va ricondotto all'avvio dell'armonizzazione contabile. Si deve infatti ricordare che le nuove regole contabili obbligano gli enti, per l'intero arco pluriennale del bilancio di previsione, a stanziamenti di cassa, comprensivi del fondo cassa iniziale, con carattere autorizzatorio e nel rispetto di un saldo non negativo.

La coerenza con la nuova contabilità non appare però pienamente raggiunta con riferimento al triennio 2017-2019. Infatti, tale condizione resterebbe pericolosamente insoddisfatta senza una adeguata declinazione del saldo di finanza pubblica sin dal prossimo esercizio finanziario. Il FPV rappresenta un insostituibile elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali, condizione per il superamento della previgente gestione dei residui, a vantaggio dell'efficacia dell'azione pubblica e della trasparenza dei conti. Deve ora auspicarsi che venga accolta l'esigenza tecnica e politica di anticipare al 2017 l'inclusione del FPV nel computo del saldo di finanza pubblica, consolidando il sistema appena avviato nel 2016 e superando le riserve ancorate a problemi di copertura finanziaria derivanti dal maggior volume di spesa – in massima parte d'investimento – che gli enti locali potrebbero così mettere in campo. Non si ravvedono, peraltro, particolari ostacoli sotto questo aspetto, dal momento che le eventuali esigenze restrittive che il Governo volesse porre a carico della finanza territoriale potrebbero trovare copertura mediante la previsione di vincoli ragionevoli e di carattere generale. Tale opzione, certo non augurabile, determinerebbe tuttavia effetti meno distorsivi rispetto a qualsiasi soluzione basata sul depotenziamento del FPV, che imporrebbe maggiori sacrifici paradossalmente proprio agli enti con maggiore propensione agli investimenti.

### *Considerazioni conclusive*

Il testo approvato dal Senato migliora significativamente la disciplina "costituzionale" dei saldi finanziari degli enti territoriali. E tuttavia, alla legge ordinaria sono demandate molte, forse troppe scelte di primaria importanza per assicurare sostenibilità e coerenza al quadro che si va delineando.

Della questione, cruciale, riguardante l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato si è già ampiamente argomentato nei paragrafi che precedono. È però opportuno richiamare altri aspetti meno essenziali, ma che devono essere affrontati con efficacia e spirito d'innovazione.

Ricordiamo, in primo luogo, l'esigenza di pervenire ad un sistema orientato all'efficiente mobilitazione delle risorse disponibili. Due profili sono a questo proposito offerti dall'attuazione della legge: il sistema sanzionatorio/premiale e l'organizzazione della flessibilità infrannuale nell'applicazione dei nuovi saldi attraverso le intese regionali e il dispositivo nazionale di redistribuzione.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni la legge espone principi che finalmente permettono di superare un approccio di mera vigilanza centralistica, a favore di un più equilibrato ed adattabile proporzionamento alla dimensione e all'incidenza delle violazioni osservate. Va di passaggio

osservato che l'applicazione di questi principi avrebbe molto giovato anche nella revisione delle sanzioni relative al Patto 2015, rese meno gravose sotto il profilo economico dal recente decreto legge n. 113 del 2016, che però ha lasciato pressoché intatti i gravi effetti distorsivi delle sanzioni di carattere gestionale, da tempo evidenziati e criticati.

Il nuovo sistema dovrà altresì porsi l'obiettivo di incentivare gli enti territoriali al pieno utilizzo degli spazi disponibili, non solo sotto il profilo premiale/sanzionatorio, ma soprattutto attraverso i patti infrannuali. È ben chiaro che - in particolare nei casi di assenza di incentivazione rivolta alle Regioni (i cd. "verticali incentivati") - il sistema di redistribuzione non ha mai raggiunto risultati davvero significativi. Al contempo, il comparto dei Comuni ha sempre fornito alla finanza pubblica un "eccesso di contributo", conseguendo saldi complessivamente ben superiori agli obiettivi assegnati. Le cause del fenomeno noto come *overshooting* sono molteplici, a partire dall'instabilità normativa che negli anni ha sempre caratterizzato il quadro finanziario e fiscale.

Appare dunque decisivo cogliere l'occasione del dibattito sulla legge 243 e della sua prossima attuazione per rilanciare l'opportunità di individuare ulteriori soluzioni utili a contrastare efficacemente l'*overshooting*. Il rischio di margini finanziari inutilizzati si ripropone con il nuovo saldo finale di competenza, tenuto anche conto dell'impatto dell'armonizzazione contabile, che induce ad ulteriori cambiamenti nei comportamenti e negli equilibri di ciascun ente.

Definita con legge ordinaria la portata della manovra finanziaria assegnata al comparto degli enti territoriali, anche per il Governo l'obiettivo dovrebbe essere quello di favorire, mediante specifiche misure di finanza pubblica, un pieno utilizzo della capacità di spesa consentita al sistema. Sotto questo aspetto, va considerato che una quota di *overshooting* risulta fisiologica, poiché non accade mai che siano impegnati tutti gli stanziamenti previsionali. Partendo da questo presupposto, quindi, una prima misura potrebbe consistere nel garantire *ex ante*, tramite apposita norma da disciplinare nella prossima legge di bilancio, l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese in conto capitale. Misure di questo genere, che potrebbero essere determinate sulla base dell'andamento degli impegni di ciascun ente, rilevato su un arco di osservazione pluriennale, favorirebbero un *surplus* di investimenti locali, senza di fatto comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In conclusione, l'impegno necessario per la costruzione del sistema prospettato dalla riformulazione della legge 243 e dal rilancio del ruolo dei Comuni negli investimenti pubblici da più parti enfatizzato, comporta una rinnovata e continuativa funzione di governo multilivello che superi le rigidità tecnicistiche più volte emerse anche nel recente passato, a favore di un sistema in grado di coniugare flessibilità attuativa e tenuta dei conti pubblici.

APPENDICE NORMATIVA

**Legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, come modificata dal Ddl Governo relativo all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (S2344) e, da ultimo, dal Senato della Repubblica**

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
<b>Art. 9 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali</b>	<b>Art. 1 -Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>	<b>Art. 1 - Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>
<p>1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:</p> <p>a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;</p> <p>b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.</p>	<p>1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:</p> <p><del>a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;</del></p> <p><del>b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.</del></p> <p><b>conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.</b></p>	<p>1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:</p> <p><del>a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;</del></p> <p><del>b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.</del></p> <p>conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.</p>
	<b>1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le</b>	1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
	<b>spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1.</b>	ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. <b>Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.</b>
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.	<b>2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.</b>	2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.	<b>Abrogato</b>	<b>Abrogato</b>
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al	<b>4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle</b>	4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
<p>comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.</p>	<p><b>regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo</b></p>	<p>regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. <b>La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:</b>  <b>a) proporzionalità fra premi e sanzioni;</b>  <b>b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;</b>  <b>c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi»</b></p>
<p>5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.</p>	<p><b>Identico</b></p>	<p>5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</p>	<p><b>Identico</b></p>	<p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</p>

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
<b>Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali</b>	<b>Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>	<b>Art. 2. Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>
1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.	<b>Identico</b>	1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.	<b>Identico</b>	2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto	<b>3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.</b>	3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
<p>del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.</p>		
<p>4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>	<p><b>4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.</b></p>
<p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.</p>	<p><b>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</b></p>	<p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. <b>Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i</b></p>

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
		<b>profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.</b>
<b>Art. 11 Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali</b>	<b>Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>	<b>Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.	<b>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.</b>	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare	<b>Abrogato</b>	<b>Abrogato</b>

<b>Legge n. 243 del 2012</b>	<b>Modifiche AS 2344 (ddl Governo)</b>	<b>Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)</b>
del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.		
3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.	<b>Abrogato</b>	<b>Abrogato</b>
<b>Art. 12 Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico</b>	<b>Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>	<b>Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243</b>
1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.	<b>1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.</b>	1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

Legge n. 243 del 2012	Modifiche AS 2344 (ddl Governo)	Testo definitivo approvato dal Senato (in grassetto le modifiche al ddl Governo)
<p>2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).</p>	<p><b>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.</b></p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.</p>
<p>3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>	<p><b>Abrogato</b></p>